

IL VICARIO GENERALE NEL SISTEMA DEI RICORSI GERARCHICI. L'INTERPRETAZIONE DEL CAN. 1734 §3, 1°

Introduzione

Nella ricerca dottorale ho analizzato il sistema della giustizia amministrativa della Chiesa, prendendo ad esempio il caso di una controversia nella diocesi di Passau in riferimento al diritto di patronato che era stato negato da parte della autorità amministrativa della diocesi¹. Con la mia tesi ho potuto mostrare, credo in modo esauriente, quale sia il vantaggio del controllo giudiziario delle decisioni amministrative, introdotto da Paolo VI con l'istituzione della *Sectio altera* della Segnatura Apostolica. L'argomento che ho scelto oggi per la relazione² è un aspetto importante con cui mi sono dovuto confrontare durante l'analisi dettagliata della vicenda amministrativa: i decreti con i quali è stato negato il diritto di presentazione ad un patrono di una chiesa parrocchiale e di un beneficio ecclesiastico, sono stati firmati da parte del vicario generale della diocesi di Passau. Da qui la mia decisione di voler approfondire la tematica.

¹ Cf. M. AMBROS, *Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerechtheit. Die Effizienz des kirchlichen Rechtsschutzes gemessen an einem Passauer Patronatsstreit*, Paderborn 2016.

² Si tratta della relazione che l'autore ha tenuto al L colloquio della Facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana a Brescia. Sono aggiunti soltanto piccoli aggiornamenti.

1. La rimostranza e le eccezioni (can. 1734)

Il can. 1734 §1 recita: «*Antequam quis recursum proponat, debet decreti revocationem vel emendationem scripto ab ipsius auctore petere; qua petitione proposita, etiam suspensio executionis eo ipsa petita intellegitur*». Cioè: prima di proporre ricorso gerarchico si deve chiedere all'autore della decisione di revocare oppure di cambiare la sua decisione. Questa *petitio* viene denominata, qui di seguito, «rimostranza». Ma il termine rimostranza «non si trova nel Codice, ma è piuttosto usato dalla dottrina e dalla giurisprudenza della Segnatura Apostolica»³. Nella dottrina ci sono tanti altri termini, per esempio «*recursus immediatus praeivus*», «*supplicatio*», «ricorso in opposizione», «*Gegenvorstellung*»⁴.

Qual è il significato della rimostranza? Con la rimostranza siamo all'inizio di una lite. L'autorità amministrativa della Chiesa ha preso una decisione e la persona alla quale è indirizzata se ne sente gravata. Con la rimostranza indirizzata all'autore della decisione, l'autorità amministrativa viene anzitutto informata del fatto che un fedele oppure una persona giuridica si sente trattata ingiustamente, avendo così la possibilità di agire. In questo modo l'autore della decisione, vedendo gli argomenti del ricorrente, può riconsiderare la sua decisione, con la conseguenza di poter correggere eventuali errori o di perfezionarla (se manca, per esempio, la motivazione), oppure di revocare o modificare l'atto amministrativo in parte oppure del tutto.

³ G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis. Ad usum Auditorum*, Romae 2011, 34.

⁴ Cf. G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis* (cf. nt. 3), 34. J. FÜRnkranz propone anche altri termini, p.e. «Widerspruch», «Einspruch», «ricorso di rimostranza», «oppositio», «ricorso semplice». Cf. J. FÜRnkranz, *Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen Beschwerde*, Paderborn 2014, 111-113.

Il legislatore prevede nel can. 1734 §3⁵ alcuni casi dove la rimostranza non è necessaria:

- quando si deve presentare il ricorso gerarchico al Vescovo diocesano, perché la decisione è emanata da un'autorità che è soggetta al Vescovo diocesano;
- quando si deve presentare il ricorso gerarchico avverso un atto con il quale si è deciso un precedente ricorso gerarchico;
- quando si deve presentare il ricorso gerarchico avverso il silenzio dell'autorità amministrativa;
- quando già una volta è stata presentata la rimostranza.

2. L'incertezza dottrinale nella applicazione del can. 1734 §3, 1° al vicario generale

Il can. 1734 §3, 1° esime dalla rimostranza, richiesta dal can. 1734 §1, quando il ricorso gerarchico è da presentare al Vescovo contro i decreti emessi da autorità «*quae ei sub-sunt*», cioè soggette a lui. Le opinioni dei canonisti sono diverse in riferimento alla domanda se si debba applicare il can. 1734 §3, 1° quando l'autore dell'atto amministrativo da impugnare è il vicario generale⁶.

2.1 *Una prima interpretazione: il vicario generale è soggetto al Vescovo*

Ci sono numerosi autori che considerano il vicario generale come autorità che è soggetta al Vescovo, cioè applicano ai suoi atti amministrativi il can. 1734 §3, 1°. Significa che ci si deve rivolgere immediatamente — senza una previa rimo-

⁵ Can. 1734 §3: «Normae §§ 1 et 2 non valent: 1° de recursu proponendo ad Episcopum adversus decreta lata ab auctoritatibus, quae ei subsunt; 2° de recursu proponendo adversus decretum, quo recursus hierarchicus deciditur, nisi decisio data sit ab Episcopo; 3° de recursibus proponendis ad normam cann. 57 et 1735».

⁶ Gli stessi principi sono validi quando l'autore di una decisione è un vicario episcopale.

stranza al vicario generale⁷ — al Vescovo diocesano che viene considerato come superiore gerarchico del vicario generale (can. 1737 §§1-2). In seguito a una decisione del Vescovo diocesano è quindi obbligatoria la rimostranza allo stesso Vescovo diocesano (can. 1734 §3, 2°). Se il Vescovo diocesano respinge questa rimostranza, ci si può rivolgere ai dicasteri della Curia Romana che sono i superiori gerarchici del Vescovo diocesano (can. 1737 ed art. 19 §1 *Pastor bonus*).

Fra gli autori che considerano il vicario generale soggetto al Vescovo si devono distinguere quelli che al riguardo non forniscono argomentazioni e quelli che, con argomentazioni, fanno riferimento al can. 1734 §3, 1°.

Ad esempio G. Ghirlanda⁸ e P.V. Pinto⁹ affermano che il vicario generale ed anche il vicario episcopale ed i parroci sono autorità soggette al Vescovo, senza darne i motivi. P. Erdő, riferendosi al can. 1420 §2, dice che il Vescovo diocesano ed il vicario giudiziale formano un unico tribunale, e perciò non c'è appello dal vicario giudiziale al Vescovo diocesano. Ma, con riferimento al can. 1734 §3, 1°, egli sottolinea che c'è un ricorso gerarchico dal vicario generale (e vicario episcopale) al Vescovo diocesano. Anche il card. Erdő cita solo la norma, senza darne i motivi¹⁰.

Fra gli autori che vogliono fornire motivazioni alla tesi che il vicario generale è soggetto al Vescovo diocesano secondo il can. 1734 §3, 1° ci sono H. Heimerl, H. Schwendenwein, E. Labandeira, A. Perez Diaz, A. Viana, J.I. Arrieta, P. Platen.

⁷ Se qualcuno propone la rimostranza al vicario generale deve sapere che nel frattempo scadono i termini previsti in can. 1737 §2 per il ricorso gerarchico.

⁸ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa mistero di comunione. Compendio di diritto ecclesiale*, Roma – Milano 2006⁴, 490.

⁹ Cf. P.V. PINTO, *Diritto amministrativo canonico. La Chiesa: mistero e istituzione*, Bologna 2006, 271.

¹⁰ Cf. P. ERDŐ, «Amtsgewalt», in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, I, Paderborn 2000², 87-88.

H. Heimerl pensa che con il nuovo Codice non vale più il principio antico ancora predominante nel Codice pio-benedettino: il legislatore introduce oggi una distinzione più chiara fra l'ordinario del luogo ed il Vescovo diocesano, ed anche il vicario generale è esplicitamente escluso fra quelli che sono equiparati al Vescovo diocesano (cann. 134 §3; 381 §2). Perciò pensa Heimerl che il vicario generale, il vicario episcopale e tutti i delegati del Vescovo sono autorità a lui soggette.

Una *via media* segue H. Schwendenwein. Pur ritenendo ancora oggi valido il principio di considerare il vicario generale come *alter ego Episcopi*, egli pensa allo stesso tempo, che questi sia una autorità soggetta al Vescovo¹¹.

E. Labandeira menziona soprattutto due motivi, con i quali vuole mostrare che il vicario generale è soggetto al Vescovo diocesano: un motivo storico e il principio di vicarietà come motivo dottrinale. Storicamente ricorda questo autore che gli uffici del vicario giudiziale e del vicario generale erano svolti spesso dalla stessa persona. Perciò non si sono distinti bene gli atti della potestà giudiziale, che non sono appellabili presso lo stesso Vescovo diocesano, e gli atti della potestà amministrativa. Ma nel Codice attuale questi due uffici sono ben distinti con conseguenza che gli atti che sono posti dal vicario generale sono sempre riformabili. Il Vescovo diocesano può rescindere oppure modificare una decisione del suo vicario generale. Non può invece intervenire nelle sentenze del vicario giudiziale, perché vale il principio del can. 1420 §2: «*Vicarius iudicialis unum constituit tribunal cum Episcopo, sed nequit iudicare causas quas Episcopus sibi reservat*». Dal

¹¹ Cf. H. SCHWENDENWEIN, *Die katholische Kirche*, Essen 2003, 397: «So gesehen erscheint also, wenngleich der Generalvikar mit dem Bischof in gewisser Hinsicht eine Instanz bildet, ein Rekurs gegen seine Dekrete (und "a fortiori": gegen Dekrete des Bischofsvikars) an den Bischof rechtlich möglich».

fatto che il Vescovo diocesano può sempre riformare gli atti posti dal vicario generale, Labandeira conclude che si vede che il Vescovo diocesano è il superiore gerarchico del vicario generale e questi gli è soggetto¹².

A. Perez Diaz segue l'argomentazione di Labandeira e conclude che non si può ritenere più il vicario generale come *alter ego Episcopi*. I vicari del Vescovo partecipano solo alla potestà del Vescovo diocesano, con conseguenza che non si può più parlare di una identità giuridica fra Vescovo diocesano e vicario generale¹³.

A. Viana e H. Heimerl fanno riferimento agli schemi preparatori del nuovo Codice, dove era previsto un ricorso dai delegati alle autorità che hanno dato la delega. Questa norma prevista è scomparsa ed è rimasto solo il can. 1734 §3, 1°, dove si parla delle autorità soggette al Vescovo diocesano. Viana e Heimerl pensano che con questa norma più generica il legislatore abbia voluto includere anche il vicario generale ed il vicario episcopale, con la conseguenza che esisterebbe un ricorso gerarchico dal vicario generale al Vescovo diocesano. Ma se c'è un ricorso gerarchico al Vescovo diocesano contro gli atti della potestà amministrativa posti dal vicario generale, non si può parlare più di una identità giuridica fra Vescovo diocesano e vicario generale, con conseguenza che il concetto di vicarietà è cambiato, nel senso che il vicario generale non agisce più immediatamente e direttamente per il Vescovo diocesano¹⁴.

¹² Cf. E. LABANDEIRA, *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano 1994, 112-115; 450.

¹³ Cf. A. PEREZ DIAZ, *Los vicarios generales y episcopales en el Derecho Canónico actual*, Roma 1996, 265; 300.

¹⁴ Cf. A. VIANA, «Naturaleza canónica de la potestad vicaria de gobierno», *Ius canonicum* 28/55 (1988) 105-109 e 112-119; H. HEIMERL, «Der hierarchische Rekurs (can. 1732-1739)», *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 35 (1985) 158-177.

Anche J.I. Arrieta parla di un cambiamento nel concetto di vicarietà nel Codice del 1983, dove la potestà vicaria è soltanto una forma di decentralizzazione tecnica delle funzioni che hanno origine nell'ufficio del Vescovo diocesano. Perciò il can. 1734 §3, 1° prevede, secondo questo autore, un ricorso gerarchico dal vicario generale al Vescovo diocesano¹⁵.

Finalmente P. Platen fa un riferimento al CCEO, dove è previsto un *primus recursus* al Vescovo eparchiale, quando l'autore dell'atto amministrativo è il *protosyncellus* oppure un *syncellus*. Platen pensa che con questa norma, a cui — secondo Platen — si dovrebbe ricorrere secondo il can. 17, il legislatore abbia voluto dare una soluzione anche per l'interpretazione del can. 1734 §3, 1°, nel senso che è possibile un ricorso gerarchico dal vicario generale al Vescovo diocesano¹⁶.

2.2 Una seconda interpretazione: identità giuridica tra Vescovo e vicario generale

Anche se sono numerosi gli autori che vedono il vicario generale soggetto al Vescovo diocesano, si deve riconoscere che ve ne sono altrettanti, non solo ma soprattutto di lingua tedesca, che indicano una soluzione diversa a questa questione giuridica.

Senza fare riferimento esplicito a can. 1734 §3, 1°, ci sono, ad esempio, canonisti che partono dal principio di vicarietà e della identità giuridica fra vicario generale e

¹⁵ Cf. J.I. ARRIETA, «Comment to cann. 129-144 CIC and 412-514 CIC», in E. CAPARROS, ed., *Code of Canon Law annotated. Latin-English edition of the Code of Canon Law and English-language translation of the 5th Spanish-language edition of the commentary prepared under the responsibility of the Instituto Martín de Azpilcueta*, Montréal 1993, 144-154; 320-377; ID., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano 1997, 403.

¹⁶ Cf. P. PLATEN, *Die Ausübung kirchlicher Leitungsgewalt durch Laien. Rechtssystematische Überlegungen aus der Perspektive des «Handelns durch andere»*, Essen 2007, 227-230.

Vescovo diocesano come conseguenza logica di questo principio. A titolo d'esempio, si possono indicare autori come E. Von Kienitz¹⁷, V. De Paolis¹⁸, H. Pree¹⁹, H. Müller²⁰, L. Schick²¹, J. Neumann²² e H. Socha²³. Anche se il vicario generale, nella relazione interna è subordinato al Vescovo diocesano, all'esterno egli agisce a nome del Vescovo. Il Vescovo diocesano può sempre intervenire ed anche modificare le decisioni del suo vicario generale, ma gli atti posti dal vicario generale sono da considerare come atti posti dal Vescovo stesso. Perciò non esiste un ricorso gerarchico dal vicario generale al Vescovo diocesano, anche se il fedele può sempre rivolgersi al Vescovo diocesano. Come, ad esempio insegna V. De Paolis:

¹⁷ Cf. E. VON KIENITZ, *Die Gestalt der Kirche. Eine Einführung in Geist und Form des kirchlichen Verfassungsrechts*, Frankfurt 1937, 209.

¹⁸ Cf. V. DE PAOLIS, *La natura della potestà del Vicario Generale. Analisi storico-critica*, Roma 1966.

¹⁹ Cf. H. PREE, «Die Ausübung der Leitungsvollmacht», in J. LISTL – H. SCHMITZ, ed., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts. Zweite, grundlegend neubearbeitete Auflage*, Regensburg 1999² [= *HdbKathKR*²], 156-175, 160-161: «Trotz der Unterordnung des Vikars gegenüber dem Inhaber des Hauptamtes im Innenverhältnis bilden beide nach außen eine Instanz, so dass [...] ein Rechtszug vom Vikar zum Träger des Hauptamtes ausgeschlossen ist».

²⁰ Cf. H. MÜLLER, «Die Diözesankurie», in J. LISTL – H. MÜLLER – H. SCHMITZ, ed., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1983, 364-376, 367.

²¹ Cf. L. SCHICK, «Die Diözesankurie», in *HdbKathKR*², 463-474, 466.

²² Cf. J. NEUMANN, «Bischof I», in *Theologische Realenzyklopädie*, VI, 653-682, 671: «Gegen Anordnungen des Generalvikars ist nicht der Bischof, sondern der Heilige Stuhl Beschwerdeinstanz. Allerdings kann der Bischof (außerrechtlich) um Abhilfe angegangen werden, da der Bischof Akte seiner Verwaltung grundsätzlich abändern kann».

²³ Cf. H. SOCHA, «Kommentar zu can. 131», in *Münsterischer Kommentar zum CIC* [= *MK*], 131,4;9: «Die eigentlichen Vertreter handeln im Namen des Vertretenen. Was der Vertreter tut, gilt als vom Vertretenen getan. Deshalb ist eine Berufung oder eigentliche Beschwerde von dem Vertreter an den Vertretenen ausgeschlossen».

Per avere dunque la potestà vicaria, da una parte si richiede un *ufficio*, perché deve trattarsi di potestà ordinaria, dall'altra però si deve trattare di un ufficio che è strettamente legato in modo *subordinato* ad un altro, con il quale tuttavia costituisca, da un punto di vista giuridico, come una unica realtà, al punto che non si dà propriamente ricorso dal vicario al titolare principale²⁴.

Vi sono poi autori che commentano esplicitamente il can. 1734 §3, 1°, come K. Lüdicke e S. Lederhilger.

Lüdicke comprende sotto le autorità che sono soggette al Vescovo diocesano i vicari foranei (can. 533), i parroci (can. 519) e tutti quelli che agiscono con potestà delegata. Ma esclude il vicario generale, poiché egli esercita la potestà esecutiva del Vescovo diocesano²⁵. Anche S. Lederhilger sostiene che, in conseguenza della identità giuridica fra vicario generale e Vescovo diocesano non vi sia possibilità di ricorso gerarchico. In analogia con il can. 997 §2 CCEO postula poi che è necessario che la rimostranza sia posta al Vescovo diocesano e, solo a seguito di una sua risposta, vi sia la possibilità di ricorso gerarchico ai dicasteri competenti della Santa Sede²⁶.

In un modo più generale Aymans-Mörsdorf-Müller e B. Dennemarck interpretano, rispettivamente, i cann. 1732-1739.

Nel famoso manuale dell'istituto canonistico della scuola di Monaco viene sottolineata la natura vicaria dell'ufficio del vicario generale ed anche del vicario episcopale. Sono da considerare come *alter ego Episcopi*.

²⁴ V. DE PAOLIS, «Il libro primo del Codice: Norme generali (cann. 1-203)», in *Il diritto nel mistero della Chiesa*, I, Roma 1995³, 237-497, 440.

²⁵ Cf. K. LÜDICKE, «Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbarkeit», in *HdbKathKR*², 1224-1231, 1227; Id., «Kommentar zu can. 1734», in *MK*, 1734,6.

²⁶ Cf. S. LEDERHILGER, «Generalvikar», in *Lexikon für Kirchen- und Staatskirchenrecht*, II, 62-63.

Non agiscono in nome proprio ma in nome del Vescovo diocesano. Perciò è escluso il ricorso gerarchico. Per la rimostranza invece si può scegliere se rivolgersi al Vescovo diocesano oppure al vicario generale (o episcopale). Esiste sempre la possibilità di rivolgersi con ricorso informale al Vescovo diocesano²⁷.

3. L'importanza pratica della domanda teoretica di una retta interpretazione del can. 1734 §3, 1°

La discussione dottrinale e teoretica fra i vari canonisti riveste grande importanza a livello pratico, per la retta applicazione del can. 1734 §3, 1° nella amministrazione, nella giurisprudenza e anche da parte del ricorrente, perché egli è soprattutto la parte attiva che, con i mezzi della giustizia amministrativa, vuole rivendicare un suo diritto.

Se un fedele vuole rivolgersi con un ricorso gerarchico al Superiore gerarchico dell'autore della decisione, e se l'autore dell'atto amministrativo è il vicario generale, il fedele si trova in una situazione molto difficile. Se pensiamo che il fedele non ha una formazione nel campo canonistico, egli deve decidere se rivolgersi al vicario generale stesso con la rimostranza oppure al Vescovo diocesano con un ricorso gerarchico. Allo stesso tempo comincia a scorrere il tempo previsto dalla legge, cioè dieci giorni per la rimostranza (cf. can. 1734 §2) e quindici giorni per il ricorso gerarchico (cf. can. 1737 §2). Come scrive G.P. Montini: «[si] tratta di un termine perentorio, ossia che se i dieci giorni passano inutilmente (= senza che sia presentata la rimostranza), si perde

²⁷ Cf. W. AYMANS – K. MÖRSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex iuris canonici* [= *KanR*], II, Paderborn – al. 1997, 374-375; W. AYMANS – K. MÖRSDORF – L. MÜLLER, *KanR*, IV, 592. Così anche B. DENNEMARCK, «Dienstleistungen für Hirten und Gläubige. Verwaltung in der Diözese», in I. RIEDEL-SPANGENBERGER, ed., *Rechtskultur in der Diözese. Grundlagen und Perspektiven*, Freiburg 2006, 216-248, 219.

(perime) il diritto al ricorso gerarchico e al suo ulteriore procedere»²⁸. Lo stesso principio deve essere applicato anche per il ricorso gerarchico²⁹. Qui si vede la rilevanza pratica di questa domanda giuridica discussa in dottrina. Se si pensa che il vicario generale è soggetto al Vescovo diocesano il ricorrente non può scegliere di fare rimostranza al vicario generale e, solo dopo una sua risposta, ricorso gerarchico al Vescovo diocesano. Perciò, secondo la norma del can. 1734 §3, 1° la rimostranza si omette e subito scattano i termini per il ricorso gerarchico di quindici giorni secondo il can. 1734 §2. Se il fedele propone la rimostranza al vicario generale e non presenta il ricorso gerarchico entro quindici giorni al Vescovo diocesano, il fedele perde il suo diritto di ammissione al ricorso gerarchico³⁰. Mentre, se assumiamo che il vicario generale, come *alter ego Episcopi*, decide in nome del Vescovo diocesano, significa che, dopo la rimostranza al vicario generale e in seguito alla sua risposta, il fedele è obbligato a presentare entro quindici giorni al competente dicastero della Santa Sede il ricorso gerarchico. Se non sarà presentato, il fedele perde il suo diritto al ricorso gerarchico³¹.

4. Ragioni per una retta interpretazione

4.1 *Motivo storico: Vescovo diocesano e vicario generale esercitano insieme un solo ufficio*

L'origine dell'ufficio del vicario generale risale al XII secolo. Mentre prima l'amministrazione della diocesi era affidata ad arcidiaconi, che erano i sostituti del Vescovo e potevano agire in suo nome, nel XII secolo gli arcidia-

²⁸ G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis* (cf. nt. 3), 40-41.

²⁹ Cf. G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis* (cf. nt. 3), 84.

³⁰ Anche se un ricorso gerarchico, fuori del tempo, sempre può anche esser accettato come atto di grazia da parte dell'autorità competente.

³¹ Cf. Allegato: Schema A e Schema B.

coni si emanciparono dal Vescovo tanto da non risultare più così chiaramente che la loro giurisdizione traeva origine dall'ufficio del Vescovo diocesano stesso. Come spesso nella storia e così anche nella storia della Chiesa, si trattava di una questione di potere. Nella controversia fra questi due uffici, ovviamente ebbero la meglio i Vescovi, che crearono nuovi uffici di aiuto, il *munus* del vicario generale ed il *munus* del vicario giudiziale. Gli arcidiaconi sopravvissero soltanto come titolo dignitario, perdendo progressivamente il loro potere e la loro giurisdizione. I due uffici del vicario generale e vicario giudiziale sono stati spesso esercitati da una sola persona. Parlando di *officialis* si deve sapere che ci si riferisce ai due uffici del vicario generale e del vicario giudiziale, che vengono creati in modo indipendente. Già dal XIV secolo l'ufficio del vicario generale è divenuto un'istituzione fissa nelle diocesi. In assenza del Vescovo diocesano il vicario generale era come un procuratore, il sostituto del Vescovo diocesano a cui era affidato tutto il governo della diocesi³². Nel seguente sviluppo dell'ufficio del vicario generale nella storia egli è anche diventato, al fianco del Vescovo diocesano, il suo collaboratore più importante, il suo *alter ego*. L'analisi della storia dell'ufficio del vicario generale e della sua potestà mostra che il vicario generale può compiere tutto ciò che può fare il Vescovo, non solo in riferimento ai beni temporali ma anche nell'esercizio della potestà esecutiva di governo. La potestà del vicario generale si estende sul territorio di tutta la diocesi e, in modo personale, su tutti fedeli della diocesi³³. Possiamo quindi concludere con V. De Paolis:

³² In riferimento alla storia del ufficio del vicario generale e la natura della sua potestà, cf. M. AMBROS, *Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbarkeit* (cf. nt. 1), cap. IV, 2.3.

³³ Cf. V. DE PAOLIS, *La natura della potestà* (cf. nt. 18), 44-45.

[...] il vicario generale si costituisce in modo così completo al Vescovo, da fare con lui una sola persona giuridica, quindi costituisce con lui un unico ed identico tribunale ed i suoi atti sono considerati come compiuti dal Vescovo stesso, non solo come efficacia giuridica, ma anche come causa, in modo che non si possa dare appello o ricorso dal vicario generale al Vescovo³⁴.

4.2 *Motivo sistematico: Il vicario generale come Ordinario agisce nel nome del Vescovo diocesano*

Il Codice attuale determina nel can. 475 §1, che il Vescovo diocesano ha l'obbligo di nominare un vicario generale che aiuta con potestà ordinaria il Vescovo nel governo di tutta la diocesi³⁵. Il can. 131 §2 fa distinzione fra potestà ordinaria propria e potestà ordinaria vicaria. Possiamo perciò concludere che il vicario generale esercita insieme con il Vescovo diocesano un solo ufficio con potestà ordinaria, anche se il vicario generale lo esercita con potestà vicaria (non-autonoma) ed in modo subordinato al Vescovo diocesano. Come il Vescovo diocesano anche il vicario generale è ordinario del luogo (cf. can. 134). Il vicario generale è il sostituto del Vescovo diocesano nell'ambito del governo della diocesi, chiamato in dottrina anche oggi *alter ego Episcopi*. Il vicario generale esercita la potestà esecutiva del Vescovo diocesano con immediata efficacia non solo per singoli casi ma per tutti i casi. Il vicario generale è lo strumento che aiuta il Vescovo diocesano per tutta l'amministrazione della diocesi. Perciò non ha senso pensare alla possibilità di un ricorso gerarchico dal vicario generale al Vescovo diocesano, poiché se un atto am-

³⁴ V. DE PAOLIS, *La natura della potestà* (cf. nt. 18), 45.

³⁵ Can. 475 §1: «In unaquaque dioecesi constituendus est ab Episcopo dioecetano Vicarius generalis, qui potestate ordinaria ad normam canonum qui sequuntur instructus, ipsum in universae dioecesis regimine adiuvet».

ministrativo è firmato dal vicario generale egli lo ha fatto in nome del Vescovo diocesano. Certamente è pensabile un ricorso informale al Vescovo diocesano, poiché gli atti amministrativi, a causa della loro natura, sono riformabili.

4.3 *Motivo esegetico: l'analisi degli schemi preparatori del Codice in riferimento al can. 1734 §3, 1°*

L'argomento di alcuni autori per dire che non vale più il principio di *alter ego Episcopi* per il vicario generale è il riferimento al can. 1734 §3, 1°. Il vicario generale viene incluso nella formula di questo canone che parla delle autorità che sono soggette al Vescovo diocesano, concludendo che ora il legislatore prevede esplicitamente un ricorso gerarchico dal vicario generale al Vescovo diocesano³⁶.

L'analisi dei schemi preparatori del Codice mostra che da parte dei consultori non è stato definito chi faccia parte delle *auctoritates inferiores*. Hanno voluto che la dottrina e la giurisprudenza lo chiarissero in seguito³⁷. L'analisi mostra anche che si può dubitare che sia stato pensato per le persone che agiscono con potestà vicaria o delegata, perché i consultori si sono chiesti di quale natura sia la

³⁶ Cf. per esempio P. PLATEN, «Die Diözesankurie», in S. HAERING – W. REES – H. SCHMITZ, ed., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts. Dritte, vollständig neubearbeitete Auflage*, Regensburg 2015³ [= *HdbKathKR*³], 638-651, 642: «Innerhalb der Verwaltungshierarchie hat der Diözesanbischof gegenüber dem Generalvikar gemäß c. 1734 §3, 1° als Superior hierarchicus zu gelten, da es dem Diözesanbischof — von der aus besonderen Gründen vorgenommenen Einschränkung in c. 65 §3 abgesehen — möglich ist, Entscheidungen seines Generalvikars aufzuheben, für nichtig zu erklären, zu ersetzen oder zu ändern. Insofern gegen Akte des Generalvikars beim Bischof ein förmliches Rechtsmittel eingelegt werden kann, kommt ein solches Handeln des Generalvikars dem Handeln des Bischofs nicht gleich, da gegen ein Handeln des Bischofs ein Rechtsmittel nicht beim Bischof, sondern bei der diesem im Sinne der Verwaltungshierarchie übergeordneten römischen Kurialbehörde einzulegen ist».

³⁷ Cf. *Communicationes* 42 (2010) 409 e 432.

potestà delle *auctoritates inferiores*, escludendo i titolari di potestà vicaria e delegata³⁸.

4.4 *Motivo comparativo: il legislatore ha voluto dare una interpretazione al can. 1734 §3, 1° con le norme del CCEO?*

Il can. 999 §2 CCEO prescrive: «*Obligatio petendi revocationem vel emendationem decreti non urget, si agitur de primo recursu adversus decreta, de quibus in can. 997 §2*». Il can. 997 §2 parla dei decreti emanati dal *protosyncellus* o dal *syncellus* della eparchia: «*Primus recursus adversus decreta Protosyncelli vel Syncellorum ad Episcopum eparchialem interponitur, adversus vero decreta eorum, qui ex potestate delegata agunt, ad delegantem*». È previsto un primo ricorso contro questi decreti al Vescovo eparchiale. Il canonista tedesco P. Platen conclude che ora il legislatore prevede esplicitamente un ricorso gerarchico dal *protosyncellus*, cioè dal vicario generale della Chiesa latina, al Vescovo. In riferimento al can. 17 Platen ritiene che il can. 997 §2 sia un luogo parallelo per l'interpretazione del can. 1734 §3, 1°. Perciò, secondo Platen, non si può più parlare di una identità giuridica fra Vescovo diocesano ed il suo vicario generale³⁹.

Contro questa argomentazione c'è da dire che la concezione della potestà vicaria nel CCEO è identica con la concezione nel CIC: il Vescovo della eparchia esercita la potestà esecutiva personalmente oppure attraverso il suo *protosyncellus* o il suo *syncellus* (can. 191 §2 CCEO). Il *protosyncellus* e il *syncellus* agiscono con potestà vicaria nel nome del Vescovo della eparchia (cf. cann. 245; 246 CCEO). Perciò non si può dire che ora il legislatore pre-

³⁸ L'analisi dettagliata dei schemi preparatori del CIC, cf. M. AMBROS, *Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbarkeit* (cf. nt. 1), cap. IV, 3.2.2.

³⁹ Cf. P. PLATEN, *Die Ausübung* (cf. nt. 16), 227-230.

vede un ricorso gerarchico dal *protosyncellus* al Vescovo della eparchia. Il *primus recursus* del can. 997 §2 CCEO è nient'altro che la rimostranza del can. 1734 §1. Il legislatore ovviamente vuole garantire che il Vescovo della eparchia venga informato quando una lite fra fedele ed autorità amministrativa sta cominciando. Secondo me è da dubitare sul senso di questa norma, perché già il can. 249 CCEO prevede che il *protosyncellus* ed il *syncellus* informino il Vescovo eparchiale sulle cose principali della loro attività amministrativa. Se sta cominciando una lite amministrativa si può concludere che siano obbligati a informare il Vescovo. Il Vescovo poi ha la facoltà di rispondere personalmente oppure attraverso il *protosyncellus* o *syncellus* alla rimostranza.

Possiamo dunque ritenere, in conclusione, che le norme del CCEO non danno una interpretazione del can. 1734 §3, 1°.

4.5 *Motivo della prassi della Curia Romana e della giurisprudenza*

La retta interpretazione di una legge può anche essere indicata dalla prassi della Curia Romana e dalla giurisprudenza (cf. can. 19). Così si vede come è stata applicata la norma in casi simili. A tale scopo si accennano alcuni casi da cui si possa desumere la prassi amministrativa e giudiziaria in riferimento al can. 1734 §3, 1°.

4.5.1 Alcuni esempi

G.P. Montini cita alcuni esempi della prassi dell'amministrazione della Curia Romana e della giurisprudenza della Segnatura Apostolica⁴⁰. Sembra che nella maggior

⁴⁰ Cf. SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, prot. n. 31547/00 CA; prot. n. 38868/06 CA; prot. n. 28058/07 CA; prot. n. 40577/07 CA; prot. n. 40073/08 CA; prot. n. 42482/09 CA. Cf. anche

parte dei casi il vicario generale venga considerato nella stessa sede del Vescovo, anche «se non si può con certezza affermare che il dicastero che accoglie un ricorso lo faccia *ex iustitia* o *ex aequitate*»⁴¹.

4.5.2 Prot. n. 19391/87 CA

Un esempio a sostegno della suddetta interpretazione riguardante il vicario generale è anche la *causa Passavien-sis*, analizzata nella mia ricerca dottorale. Il tempo utile previsto per il ricorso gerarchico è compiuto solo quando si accetta la tesi per cui la rimostranza può anche essere proposta contro una decisione del vicario generale⁴².

4.5.3 Prot. n. 48116/13 CA

Un caso speciale e importante per la retta interpretazione del can. 1734 §3, 1° è una recente sentenza definitiva⁴³ della Segnatura Apostolica nella quale è in gioco esplicitamente la retta applicazione di questa norma da parte della amministrazione della Chiesa.

Dopo la negazione della candidatura per il consiglio pastorale da parte del parroco, il ricorrente si è rivolto, secondo gli statuti di tale consiglio, alla Commissione elettorale, che ha cancellato la previa decisione del parroco e ha dato il permesso per la candidatura. Contro questa decisione il parroco si è rivolto con ricorso gerarchico al vicario episcopale della zona pastorale come previsto ne-

G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis* (cf. nt. 3), 61-62; M. AMBROS, *Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbarkeit* (cf. nt. 1), cap. IV, 3.3.

⁴¹ Cf. G.P. MONTINI, *De recursibus hierarchicis* (cf. nt. 3), 62 (nota 85).

⁴² Cf. M. AMBROS, *Verwaltungsbeschwerde und Verwaltungsgerichtsbarkeit* (cf. nt. 1), cap. IV, 3.5.

⁴³ SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, *Sententia definitiva coram Stankiewicz*, 22 octobris 2014, 48116/13 CA.

gli statuti diocesani. Il vicario episcopale ha rigettato il ricorso gerarchico. Dopo questa decisione il ricorrente si è rivolto al Vescovo diocesano per chiedere la revoca o il cambiamento della decisione del suo vicario episcopale nel senso del can. 1734 §1. Il Vescovo diocesano ha rigettato la rimostranza. Poi il ricorrente si è rivolto con un ricorso gerarchico alla competente Congregazione, la quale ha rigettato tale ricorso con riferimento al can. 1734 §3, 1°, dicendo che era mancata la rimostranza al Vescovo diocesano. L'argomentazione di questo dicastero della Curia Romana era di valutare la rimostranza contro la decisione del vicario episcopale al Vescovo diocesano non come rimostranza nel senso del can. 1734 §1, ma come un ricorso gerarchico dal vicario episcopale al Vescovo diocesano, con la conseguenza che dopo la decisione del Vescovo era mancata la rimostranza.

Contro questa argomentazione la Segnatura Apostolica ha applicato al vicario episcopale il principio *alter ego Episcopi*, con conseguenza che dopo la decisione del vicario episcopale il ricorrente poteva scegliere se proporre la rimostranza allo stesso vicario episcopale oppure personalmente al Vescovo diocesano. Perciò la Segnatura Apostolica nella sentenza definitiva ha dichiarato che l'amministrazione ha violato la legge *in decernendo*. Questo caso è un esempio importante per la retta interpretazione del can. 1734 §3, 1° da parte della giurisprudenza e sostiene la tesi che è ancora oggi valido il principio per cui il vicario generale ed il Vescovo diocesano esercitano insieme un solo ufficio.

4.5.4 Prot.n. 50325/15 CA

Da ultimo si può fare riferimento ad un recente decreto⁴⁴ dell'Ecc.mo Segretario della Segnatura Apostolica, con il quale ha rigettato *in limine* un ricorso contenzio-

⁴⁴ SUPREMUM TRIBUNAL SIGNATURAE APOSTOLICAE, Decretum, 4 septembris 2015, prot. n. 50325/CA.

so-amministrativo secondo l'art. 76 §1 LP⁴⁵. Il vicario generale ha negato la revoca di una elezione fatta da una commissione elettorale di una confraternita. Contro il decreto del vicario generale il ricorrente ha chiesto la revoca della sua previa decisione secondo il can. 1734 §1. Ma il vicario generale ha rigettato la rimostranza. Contro questa decisione del vicario generale il ricorrente si è rivolto al Vescovo diocesano che ha confermato la previa elezione. Dunque, il ricorrente ha fatto ricorso gerarchico al competente dicastero della Santa Sede, il quale ha rigettato il ricorso. Contro tale decisione il ricorrente ha invocato il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Con il decreto, prot. n. 50325/15 CA, il ricorso è stato rigettato. Facendo riferimento al decreto del vicario generale con quale ha rigettato la rimostranza, il decreto della Segnatura Apostolica sottolinea la recente giurisprudenza di questo Supremo Tribunale:

Iurisprudencia H.S.T. admittit huiusmodi in casu remonstrationem sive apud eundem Vicarium generalem sive apud Exc.mum Episcopum (cf. sent. def. coram Stankiewicz, diei 22 octobris 2014, prot. n. 48116/13 CA, n. 6), quo casu, inutiliter elapso termino triginta dierum, patet recursus ad competens Dicasterium Curiae Romanae (cf. can. 1735).

Conclusione

Come è stato mostrato ci sono due vie diverse per l'interpretazione del can. 1734 §3, 1°. Il senso della norma, la *ratio legis*, è che, quando una decisione contestata è stata presa da una autorità soggetta al Vescovo, il Vescovo diocesano ne venga informato al più presto. Così egli stesso può prevedere ulteriori cambiamenti oppure anche revo-

⁴⁵ BENEDICTUS PP. XVI, Litterae Apostolicae motu proprio datae *Antiqua ordinatione* quibus Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae lex propria promulgatur, 21 iunii 2008, *AAS* 100 (2008) 513-538 [= LP].

care la decisione. Se l'autore di un atto amministrativo è il vicario generale, egli ha preso la decisione nel nome del Vescovo diocesano (cf. can. 479 §1). Perciò il vicario generale non è soggetto al Vescovo diocesano nel senso del can. 1734 §3, 1°. Questa tesi viene sostenuta anche nella applicazione di questa norma nella maggior parte dei casi nella prassi della Curia Romana e della giurisprudenza della Segnatura Apostolica.

MATTHIAS AMBROS

Allegato

Schema A

Il vicario generale quale autorità soggetta (can. 1734 §3, 1°)
al Vescovo diocesano

Autore dell'atto amministrativo	Vicario generale	Vescovo diocesano	Termini per ricorrere	Termini per rispondere
<i>Remonstratio</i>	0. No (can. 1734 §3, 1°)	2. Sì, obbligatoria (can. 1734 §1; §3, 2°)	10 giorni (can. 1734 §2)	30 giorni (can. 1735)
<i>Rekursus hierarchicus</i> (can. 1737)	1. Vescovo diocesano: Superiore gerarchico nel senso del can. 1737 §1	3. Dicastero competente della Curia Romana: Superiore gerarchico nel senso del can. 1737 §1	15 giorni (can. 1737 §2)	90 giorni (can. 57)

Schema B

L'identità giuridica tra vicario generale e Vescovo diocesano

Autore dell'atto amministrativo	Vicario generale	Termini per ricorrere	Termini per rispondere
<i>Remonstratio</i> (can. 1734)	1. Sì, obbligatoria: <i>al vicario generale</i> oppure <i>al Vescovo diocesano</i> (can. 1734 §1)	10 giorni (can. 1734 §2)	30 giorni (can. 1735)
<i>Rekursus hierarchicus</i> (can. 1737)	2. Dicastero competente della Curia Romana: Superiore gerarchico nel senso del can. 1737, §1	15 giorni (can. 1737 §2)	90 giorni (can. 57)